



COMUNE DI MARTELLAGO

P. IVA: 00809670276

PROVINCIA DI VENEZIA

C.F.: 82003170279

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE

Prot. 8941

Martellago, 2 aprile 2003

Ord. n° 34

Oggetto: Processionaria del pino – prescrizioni.

IL SINDACO

- **Dato** atto che, come ogni anno in questo periodo si sta verificando a carico delle conifere presenti sul territorio comunale il fenomeno del parassita denominato "processionaria del pino";
- **Dato** altresì atto che, lo schiudersi prossimo dei nidi del parassita in questione potrebbe dare luogo a una copiosa diffusione dello stesso con gravi danni alle alberature interessate;
- **Visto** che, per far fronte al problema, inerente alle piante di proprietà comunale situate in aree pubbliche e private il comune sta provvedendo mediante il taglio dei rami interessati e l'asporto dei nidi eventualmente presenti;
- **Ritenuto** che, lo stesso tipo di intervento debba essere adottato anche dai privati cittadini, in modo da ridurre gli effetti dannosi del parassita e non vanificare nel contempo i provvedimenti adottati dall'amministrazione;
- **In considerazione** del rischio per la salute dell'uomo e degli animali;
- **Vista** la Legge 18.06.1931 n. 987 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il Regolamento per l'applicazione della predetta Legge approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700 e modificato con R.D. 02.12.1937 n. 2504;
- **Visto** l'art. 106 del R.D. 03.03.1934 n. 383;
- **Visto** il D.P.R. 24.07.1977 n. 616, art. 66, 1° comma, art. 78, lettera a);
- **Vista** la Legge 689 del 24.11.1981;
- **Visto** l'art. 50 comma 5, del D.Lgs.vo n.267 del 28.09.00;

ORDINA

A tutti i cittadini del Comune di Martellago, che abbiano all'interno delle proprietà private piante colpite della "**processionaria del pino**" (*Thaumetopoea pityocampa*), di intervenire con i mezzi appropriati all'eliminazione dei nidi eventualmente presenti, entro 5 giorni dalla verifica della presenza dell'insetto.

AVVISA

Le spese per i rimedi contro la processionaria sono a totale carico dei proprietari interessati.

Chiunque non osserva le disposizioni del presente provvedimento dato per ragioni d'igiene, sarà punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino ad € 206,00.

Copia della presente ordinanza è inviata al Comando di Polizia Municipale, che è incaricato di vigilare sulla sua osservanza, nonché al Settore Manutenzione e Patrimonio.

L'ufficio Ambiente è a disposizione per ogni informazione in materia.



P. Il Sindaco
Il Vice Sindaco
Giovanni Brunello

SERVIZIO AMBIENTE - PIAZZA VITTORIA 8 - MARTELLAGO

TEL. 041/5402261 FAX. 041/5402363

Sito Internet: <http://www.provincia.venezia.it/comune.martellago> E.Mail: marte@provincia.venezia.it

ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO:

MARTEDI' E GIOVEDI' DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.30 - MERCOLEDI' DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 17.30

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. FABIO CALLEGHER

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: GEOM. CAROLINA BONAMICI